

COMUNE DI CASAPROTA

PROVINCIA DI RIETI

prot. n. 1505 del 1.06.2020
ORDINANZA N. 21

OGGETTO: applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi -

IL SINDACO

VISTO il D.Leg.vo n. 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;

VISTA la nota della REGIONE LAZIO – AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE n. 04402363 del 20.05.2020 di: "Dichiarazione dello stato di pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2020", approvato con Deliberazione di G.R. n. 270 del 15 maggio 2020 con il quale si stabilisce, fra l'altro che è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione;

VISTO il D.Leg.vo n. 1 del 2018 "Codice di Protezione civile" che all'art. 4 comma 1 lettera c) individua il Sindaco quale autorità di Protezione Civile e che lo stesso decreto alla rt.6 comma 1, definisce le attribuzioni di detta Autorità;

VISTA la Legge n. 353 del 2000 Legge quadro in materia di incendi boschivi"

VISTA la L.R. n. 39/2002

VISTO il R.D. n. 3267 del 30.12.1923 dispone in ordine al regolamento ed alle Prescrizioni di massima e Polizia Forestale e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.Leg.vo n. 1 del 2018 "Codice di Protezione Civile " art. 16 comma 1 che individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di Protezione Civile;

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

TENUTO CONTO delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale, previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della Legge 353/2000 dal quale, si evince tra l'altro che, il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso fra

ATTESO che il Sindaco, quale Ufficiale di governo, ai sensi dell'art.4, del D.Leg.vo n. 267 del 2000 e ss.mm.ii. adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO che, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art.2 della richiamata legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione di quelli impiegati per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti) fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- f) esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio notte come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- g) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

ORDINA

1) anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendio di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendi di vegetazione o di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata legge n. 353/2000 e /o in aree immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brece, e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggere, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residui di vegetazione, o per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri -

I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;

Ai proprietari, gli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggere il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità;

Ai proprietari, gli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono e a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare fasce protettive di larghezza non inferiore a 10 metri, lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;

I proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati;

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese e tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, **larga almeno 10 metri**, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale;

Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile;

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale, nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge;

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente Ordinanza -

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art.7/bis del D. Leg.vo n. 267/2000;

Dispone che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale di CASAPROTA e sul sito internet istituzionale, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale -

Casaprota lì 1 giugno 2020



Marcello Ratini